

COMUNE DI SOLFERINO
Provincia di Mantova

N. 5 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2023. Conferma aliquote anno precedente.

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 19:00 nella Sede Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente vennero oggi convocati a seduta Ordinaria di Prima Convocazione i componenti di questo Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	BENEDETTI FRANCO - CONSIGLIERE	Presente	
2.	BIGNOTTI GERMANO - SINDACO	Presente	
3.	SININI SABINA - CONSIGLIERE	Presente	
4.	STRACAGNOLO RUDY - CONSIGILERE	Assente	
5.	MECUCCI ARIALDO - CONSIGLIERE	Presente	
6.	BESCHI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
7.	BIGNOTTI ANGELISA - CONSIGLIERE	Presente	
8.	GARAGNA ROBERTA - CONSIGLIERE	Assente	
9.	CASTELLETTI ANDREA - CONSIGLIERE	Presente	
10.	MAGNABOSCO FIORENZA - CONSIGLIERE	Presente	
11.	VIRARDI GIUSEPPE - CONSIGLIERE	Presente	
	TOTALE	9	2

Con l'intervento del SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, Dott.ssa NICOLETTA DE COL;

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, il Sig. GERMANO BIGNOTTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Punto 5. dell'odg: "Approvazione aliquote IMU per l'anno 2023. Conferma aliquote anno precedente".

Il Sindaco – Presidente legge il punto 5. dell'odg

.....

.....

Non essendoci ulteriori interventi il Sindaco – Presidente pone in votazione il punto 5. dell'odg;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone: - al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ..."*

- al comma 750, che *"... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 751, che *"...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ..."*;

- al comma 752, che *"... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;

- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;

- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...*”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Rilevato che ad oggi non è stato ancora approvato il previsto decreto ministeriale e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021 e nel 2022;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 16/05/2020;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 7 del 19/04/2022 con la quale sono state approvate per l'anno 2022, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti, quindi:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n°06, contrari n°03 (consiglieri Andrea Castelletti, Giuseppe Virardi, Fiorenza Magnabosco); legalmente presenti e votanti n°09 consiglieri;

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno di imposta 2023, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA 2023
Abitazioni Principali categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze	Esenti
Abitazioni principali categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	5 per mille Detrazione € 200,00
Altri fabbricati (seconde case, uffici, capannoni, negozi, ecc.)	10,2 per mille
Aree Edificabili	10,2 per mille
Terreni agricoli	=====
<i>- Il comma 751 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (<u>cosiddetti Beni-Merce</u>), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, <u>e' pari allo 0,1 per cento</u></i>	Dal 2022 Esenti

2. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
3. Di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere , con voti favorevoli n°06, contrari n°03 (consiglieri Andrea Castelletti, Giuseppe Virardi, Fiorenza Magnabosco); legalmente presenti e votanti n°09 consiglieri;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa NICOLETTA DE COL